



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-234

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa GLOBAL SERVICE S.R.L. del servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei, per l'importo complessivo di Euro 6.967,21, esclusa I.V.A. - CIG Z1F262BD00

Adottata il 10/12/2018
Esecutiva dal 28/12/2018

10/12/2018

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-234

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa GLOBAL SERVICE S.R.L. del servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei, per l'importo complessivo di Euro 6.967,21, esclusa I.V.A. - CIG Z1F262BD00

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO

che il Comune di Genova:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gestendo direttamente diversi nidi d'infanzia ed altri servizi integrativi ai nidi, deve necessariamente assicurare il regolare lavaggio della biancheria in dotazione agli stessi al fine di garantire l'igiene personale dei bambini che permangono, per un lungo orario giornaliero, in dette strutture;
- inoltre, secondo quanto previsto dalla legge 23/1996, deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle scuole statali materne e dell'obbligo, compreso il lavaggio delle tende, indispensabile per la salubrità delle aule scolastiche;

CONSIDERATO

quindi, di procedere all'acquisizione di un servizio di lavanderia per la biancheria e le tende in dotazione alle strutture di cui in premessa;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 167805 del 16/05/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che il servizio occorrente:

- non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento del servizio di lavanderia in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, avvalendosi del MePA di CONSIP;

DATO ATTO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 728877 in data 04/12/2018 rivolta a FIDENTE;
 - ✓ trattativa n. 536884 in data 04/12/2018 rivolta a MEDIACENTER SOC. COOP. CONS ARL;
 - ✓ trattativa n. 728906 in data 04/12/2018 rivolta a COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCRL ONLUS;
 - ✓ trattativa n. 729009 in data 04/12/2018 rivolta a PULIRELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.;
 - ✓ trattativa n. 728937 in data 04/12/2018 rivolta a GLOBAL SERVICE S.R.L.;
- solamente GLOBAL SERVICE S.R.L. ha presentato una regolare offerta, secondo le modalità previste all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della Trattativa diretta", offrendo il prezzo unitario, riferito al lavaggio un chilogrammo di biancheria/tende, di Euro 7,60;

CONSIDERATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa GLOBAL SERVICE S.R.L. del servizio di lavanderia per la biancheria e le tende in uso presso i civici nidi d'infanzia e servizi integrativi ai nidi, nonché per le tende in dotazione alle scuole statali materne e dell'obbligo aventi sede nel Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei, per l'importo complessivo di Euro 6.967,21, esclusa I.V.A.;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO che:

- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso, da parte dell'Impresa affidataria, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- in ogni caso, l'Impresa affidataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MePA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO

che l'attesa degli esiti dell'accertamento d'ufficio dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti comporta una tempistica abbastanza lunga, non conciliabile con l'urgenza del servizio;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento del servizio anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dell'affidamento ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa e, soprattutto, dell'urgenza del servizio con correlata necessità di stipulazione del contratto in una tempistica strettissima, di non prevedere negli atti della trattativa la corresponsione della cauzione definitiva tenuto conto che, in caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di:

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa GLOBAL SERVICE S.R.L., con sede legale in Genova GE, Piazza Monteverdi 21-22, codice fiscale 01819660992, **codice beneficiario n. 56189**, il servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei, al prezzo unitario offerto in sede di gara di Euro 7,60, riferito al lavaggio un chilogrammo di biancheria/tende, per l'importo complessivo di Euro 6.967,21, esclusa I.V.A.;
- 2) di procedere alla revoca dell'assegnazione di cui al precedente punto, ovvero alla risoluzione del contratto in danno all'Affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 3) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, nella tempistica ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in conformità all'offerta presentata dall'Impresa medesima in sede di trattativa e custodita in formato elettronico agli atti d'ufficio;
- 4) di dare atto che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessate e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Au-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

torità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

- 5) di dare atto che, in oggi, il servizio di cui al precedente punto 1) non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 6) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 7) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 8) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 9) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 8.500,00** di cui imponibile Euro 6.967,21 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.532,79 sul bilancio 2018 come segue:
 - **Euro 5.000,00 (IMP. 2018.. 16518)** al capitolo 16062 "Acquisizione di servizi" centro di costo 2710 "Asili Nido e Servizi per l'Infanzia" – P.d.C. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
 - **Euro 3.500,00 (IMP. 2018 16519)** al capitolo 16060 "Acquisizione di servizi" centro di costo 1100 "Scuole dell'Infanzia" – P.d.C. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- 10) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 11) di dare atto, inoltre, che gli impegni di cui al precedente punto 9) vengono assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 9) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-234
AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa GLOBAL SERVICE S.R.L. del servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei, per l'importo complessivo di Euro 6.967,21, esclusa I.V.A. - CIG Z1F262BD00

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento del servizio di lavanderia per
biancheria e tende in uso presso alcune strutture
educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione ritiene di procedere all'affidamento diretto del servizio previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per i servizi di pulizia.
La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per i servizi di pulizia.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento. Per quanto non esplicitamente previsto nel suddetto documento, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

LOTTO UNICO

Servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova. Tale servizio, descritto dettagliatamente al successivo art. 5, dovrà essere eseguito secondo le modalità e la tempistica definite nell'articolo medesimo.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

Nella proposta d'offerta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) l'Impresa dovrà indicare il prezzo unitario riferito al lavaggio di kg 1 (un chilogrammo) di biancheria/tende. Il prezzo unitario offerto è da intendersi comprensivo di tutte le spese derivate dall'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite al successivo art. 5, con particolare riferimento al ritiro ed alla riconsegna della biancheria/tende presso le diverse sedi.

Nell'offerta l'Impresa dovrà, altresì, allegare:

- le schede tecniche dei prodotti che saranno usati durante le operazioni di lavaggio;
- una dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, circa:
 - ✓ la rispondenza dei prodotti utilizzati per il lavaggio ai requisiti richiesti al successivo art. 5;
 - ✓ le temperature alle quali saranno lavati i capi secondo le diverse tipologie (biancheria bianca, colorati vari, tende).

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio attenendosi alle disposizioni normative, circolari ed istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all'affidamento del servizio secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera c) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Descrizione e modalità esecuzione del servizio

LOTTO UNICO

Descrizione del servizio

Servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con il ritiro e la consegna dei capi lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati, con le modalità e presso le sedi indicate alle lettere a), b) e c).

I detersivi ed in genere tutti i prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio in oggetto dovranno essere:

- a ridotto impatto ambientale ai sensi della vigente normativa in materia;
- adatti all'utilizzo in sicurezza da parte di bambini scongiurando la presenza di sostanze allergeniche o irritanti per la pelle;
- idonei ad assicurare l'igienizzazione dei capi assicurando nel contempo la morbidezza e confortevolezza dei capi medesimi.

Modalità di esecuzione del servizio

A seguito dell'invio dell'ordine, il servizio di lavanderia, con ritiro dei capi sporchi e restituzione degli stessi puliti, dovrà essere eseguito per diverse strutture educative / scolastiche aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Genova, come segue:

- a) servizio di lavaggio biancheria, con ritiro e consegna direttamente presso il Micronido Porto Antico sito in Via Calata Mandraccio;
- b) servizio urgente di lavaggio biancheria con ritiro e consegna direttamente nei nidi in cui il malfunzionamento delle apparecchiature in dotazione ai locali lavanderia richiede la momentanea sospensione del lavaggio diretto. Tale servizio deve essere attivato entro le 12 ore e durare sino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura;
- c) servizio di lavaggio tende di alcune strutture educative e scolastiche. Per questo servizio il ritiro e la consegna, sarà effettuato solo presso il magazzino del Comune di Genova sito in Via Digione 1.

L'unità minima relativa a ciascuna richiesta di lavaggio è quantificata, indicativamente, in kg 18 fatta salva l'eventuale richiesta di lavaggio per quantitativi inferiori, al verificarsi di circostanze particolari e non prevedibili.

L'Impresa affidataria dovrà debitamente contraddistinguere i capi sporchi ritirati presso ciascuna sede al fine di operare la corretta restituzione dei medesimi, puliti, alle rispettive sedi di appartenenza.

Art. 6 - Valore del servizio

Il valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione del servizio è definito in **Euro 6.967,21** (seimilanovecentosessantasette/21) esclusa I.V.A., fatta salva la facoltà della stazione appaltante di affidare il servizio in oggetto per un importo complessivo inferiore senza che l'Impresa abbia nulla a che pretendere.

Art. 7 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione del servizio come previsto al precedente art. 5.

Il contratto avrà validità di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa affidataria, prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - D.U.V.R.I.

In relazione al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze.

Art. 9 - Obblighi dell'Impresa affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

Art. 10 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e dalle vigenti disposizioni in materia.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dal Comune di Genova o da terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 11 - Penali

In caso di esecuzione del servizio non in conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

In caso di ritardata esecuzione del servizio rispetto alla tempistica prevista al precedente art. 5, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui al precedente art. 5 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere l'esecuzione del servizio ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 14 – Pagamenti

L'Impresa affidataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Nella fattura stessa o attraverso un allegato alla stessa, dovrà essere indicato il quantitativo di biancheria oggetto di fatturazione, con la specificazione delle relative sedi di appartenenza.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 17 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 18 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 19 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalle presenti Condizioni particolari della Trattativa diretta.